
AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LE COOPERATIVE

Bollettino di informazione tecnica
a cura di Confcooperative Pordenone

n. 1 – 2019



TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI

CIRCOLARI			
N.	AMBITO	OGGETTO	
C01/2019	CONTABILE-FISCALE	Adeguamento triennale dei limiti massimi dei prestiti sociali	<u>Consulta scheda</u>
C02/2019	CONTABILE-FISCALE	Rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni	<u>Consulta scheda</u>
C03/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Minimali Inps 2019	<u>Consulta scheda</u>
C04/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Costi chilometrici ACI per l'anno 2019	<u>Consulta scheda</u>
C05/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Bonus occupazionale per giovani eccellenze	<u>Consulta scheda</u>
C06/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Congedo obbligatorio di maternità e paternità	<u>Consulta scheda</u>
C07/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Mobilità in deroga	<u>Consulta scheda</u>
C08/2019	LAVORO-PREVIDENZA	Incentivi per il reinserimento al lavoro dei disabili	<u>Consulta scheda</u>

COMUNICAZIONI			
N.	AMBITO	OGGETTO	
CM01/19	CONTABILE - FISCALE	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: modalità di pagamento	<u>Consulta scheda</u>
CM02/19	CONTABILE - FISCALE	Fattura elettronica in formato europeo e appalti pubblici	<u>Consulta scheda</u>
CM03/19	CONTABILE - FISCALE	Credito d'imposta fondazioni per la promozione del welfare di comunità	<u>Consulta scheda</u>

CM04/19	CONTABILE - FISCALE	Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali	Consulta scheda
CM05/19	CONTABILE - FISCALE	Aumento deduzione forfetaria autotrasportatori anno 2017	Consulta scheda
CM06/19	CONTABILE - FISCALE	Fattura elettronica anche se preceduta da scontrino	Consulta scheda
CM07/19	CONTABILE - FISCALE	Trattamento fiscale rimborsi spese di parcheggio	Consulta scheda
CM08/19	CONTABILE - FISCALE	Diritto annuale CCIAA 2019	Consulta scheda

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

C01/19 – Adeguamento triennale dei limiti massimi dei prestiti sociali

Come noto, uno dei requisiti previsti per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 ai finanziamenti resi dai soci persone fisiche alle società cooperative, consiste nel rispetto di determinati limiti massimi di prestito, per ogni socio prestatore.

Tali limiti, previsti in origine dallo stesso art. 13 ed elevati dall'articolo 10 della legge 59/1992 in £. 40.000.000 ed in £. 80.000.000 per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, in base all'articolo 21, comma 6, della medesima legge 59/1992, dovevano essere aggiornati ogni triennio da un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero delle Finanze, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall'ISTAT, rilevate nel triennio precedente.

L'ultimo adeguamento del limite massimo dei prestiti sociali, sancito ufficialmente dal Ministero, risale al decreto 1° aprile 2005 (basato sugli indici di svalutazione ISTAT del triennio 2001-2003 ed applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004).

Considerando che negli ultimi tre trienni il Ministero non ha provveduto all'emanazione di alcun decreto e tenendo conto di una risposta fornita alle Centrali Cooperative dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale-Direzione Generale della Cooperazione, con nota del 14 maggio 1996 – nella quale è stato affermato che “nonostante l'iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell'inizio del nuovo triennio” – si ritiene che il Ministero abbia implicitamente legittimato la decorrenza degli adeguamenti in assenza di apposita formalizzazione ministeriale.

Stante ciò, poiché le suddette variazioni ISTAT, registrate nel triennio 2016-2018 , sono state:

2016	-0,1%
2017	+1,1%
2018	+1,1%

dal 1° gennaio 2019 i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2019-2021, risultano essere i seguenti:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: € 74.595,58 (nel triennio 2016-2018, pari a € 73.054,22);

- per i soci delle altre cooperative: € 37.297,79 (nel triennio 2016-2018, pari a € 36.527,11).

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

C02/19 – Rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni

Ai sensi dell'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, alle società cooperative è consentito rivalutare gratuitamente le quote o le azioni dei soci cooperatori e sovventori nel limite massimo della variazione dell'Indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

L'indice di variazione del 2018 rispetto al 2017, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, registrato dall'ISTAT è stato pari all'1,1% , che costituisce quindi il limite massimo applicabile ai fini della rivalutazione gratuita, alle cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, per l'anno 01/01/2018–31/12/2018.

Con l'occasione, Vi rammentiamo che:

- la rivalutazione va calcolata sul capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, comprendendo anche le eventuali rivalutazioni effettuate negli esercizi precedenti;
- in base a quanto stabilito dall'art. 7, co.1, L. 59/1992, il limite massimo della partecipazione sociale che può possedere ciascun socio persona fisica, in base alla norma generale dell'art. 2525, co. 2, C.C. (euro 100.000), può essere superato per effetto della rivalutazione gratuita del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 7, co. 3, L. 59/1992, la quota di utili destinata all'aumento gratuito del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperativa a mutualità prevalente e, pertanto, costituisce variazione in diminuzione ai fini IRES.

Per quanto concerne le cooperative a mutualità non prevalente, si rammenta che per esse la quota di utili destinata alla rivalutazione gratuita del capitale sociale non è invece deducibile ai fini IRES, trattandosi di un'agevolazione fiscale prevista da legge speciale (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 15/07/2005);

- in capo ai soci, le somme derivanti dalla rivalutazione andranno assoggettate a tassazione solo al momento del rimborso agli stessi del capitale sociale, ai sensi del medesimo comma 3 del predetto art. 7.

MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE GRATUITA

La tassazione a carico dei soci segue le medesime regole fiscali previste per l'imposizione dei dividendi.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 1, co. 999-1006, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), a decorrere dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, ha uniformato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, stabilendo l'applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta, da parte del soggetto IRES erogante, a prescindere dal fatto che i dividendi si riferiscono a partecipazioni qualificate o non qualificate, in capo al soggetto IRPEF percettore.

Per "persone fisiche" si intendono le persone fisiche che percepiscono dividendi al di fuori del regime di impresa (quindi, anche gli imprenditori agricoli, in quanto dichiarano reddito agrario), per le quali occorre pertanto distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

In base all'art. 67, co. 1, lett. C), del TUIR, sono classificabili tra le "partecipazioni qualificate":

- per le società di capitali non quotate: le partecipazioni superiori al 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure al 25% del capitale o patrimonio;
- per le società di persone: le partecipazioni superiori al 25% del patrimonio.

Viceversa, le partecipazioni inferiori a queste soglie sono considerate di tipo "non qualificato".

Nelle società cooperative possono verificarsi entrambe le condizioni.

Ad esempio, in una cooperativa costituita da quattro persone fisiche il diritto di voto spettante a ciascun socio supera il 20% (100 diviso 4 = 25% ciascuno), a prescindere dal valore della quota.

In una cooperativa costituita da molti soci vi può essere un socio che, rispetto al capitale sociale totale, detenga una partecipazione superiore al 25%, ancorché i diritti di voto siano sensibilmente inferiori al 20% (una testa un voto).

Tuttavia, si ritiene che siano dei casi limite da approfondire al suo verificarsi.

In base al regime transitorio disposto dal comma 1006 della medesima Legge di Bilancio 2018, alle distribuzioni di dividendi formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole di tassazione precedenti.

Dunque, qualora la rivalutazione gratuita di capitale sociale (fiscalmente assimilata ai dividendi), derivante dall'utile formatosi nell'esercizio in corso al 31/12/2017 (esercizio chiuso al 31/12/2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), sia deliberata nel 2018 o negli anni successivi (entro il 31/12/2022), la tassazione segue le seguenti regole, del regime previgente:

- 1) per il socio persona fisica in possesso di una partecipazione non qualificata - inferiore ai limiti indicati nell'art. 67 del TUIR - e non detenuta nell'esercizio di attività d'impresa, si applicherà una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (nuova aliquota vigente dal 1° luglio 2014);
- 2) per il socio persona fisica in possesso di una partecipazione qualificata - superiore ai limiti indicati nell'art. 67 del TUIR - e non detenuta nell'esercizio di attività d'impresa, ovvero per il socio imprenditore individuale o lavoratore autonomo professionista, indipendentemente dall'entità della partecipazione, non verrà operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore dovrà dichiarare il rimborso della rivalutazione

nella propria dichiarazione dei redditi, che sarà tassato in misura pari al 49,72% (per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2016), ovvero al 58,14% (per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016) del suo ammontare (rispettivamente, ex artt 47 e 59 del TUIR);

3) per il socio società di persone non verrà operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore dovrà dichiarare il rimborso della rivalutazione nella propria dichiarazione dei redditi, che sarà tassato in misura pari al 49,72% (per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2016), ovvero al 58,14% (per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016) del suo ammontare;

4) per il socio società di capitali (comprese le società cooperative non esenti), non verrà operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore dovrà dichiarare il rimborso della rivalutazione nella propria dichiarazione dei redditi, che sarà tassato per il solo 5% (ex art. 89 del TUIR);

5) per il socio cooperativa esente totalmente da IRES (cooperative sociali, esenti ai sensi dell'art. 11, co. 1, primo periodo, D.P.R. n. 601/1973) dovrà essere operata all'atto del rimborso della rivalutazione una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (nuova aliquota vigente dal 1° luglio 2014).

Diversamente, in caso di rivalutazione gratuita derivante dall'utile formatosi dall'esercizio in corso al 31/12/2018 (esercizio chiuso al 31/12/2018, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), deliberata nel 2019, la tassazione sarà del 26% a titolo d'imposta.

La ritenuta, ove applicabile, dovrà essere versata, con il modello F24, entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio di ogni anno, per le ritenute operate nel trimestre solare precedente, utilizzando il codice tributo 1035.

Si ricorda, inoltre, che le cooperative che abbiano restituito, nell'anno 2018, il capitale sociale precedentemente rivalutato, dovranno rilasciare ai percettori la «Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti» (modello CUPE).

L'ultima versione del modello CUPE è stata approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2019, e deve essere utilizzata per l'attestazione degli utili (compresa, quindi, la rivalutazione gratuita), corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

LAVORO - PREVIDENZA

[TORNA ALL'INDICE](#)

C03/19 – Minimali Inps 2019

L'Inps ha diffuso i minimali 2019 in base alla percentuale di aumento del costo della vita dell'1,10%, invariata rispetto all'anno precedente ([circolare n. 6 del 25-1-2019](#)).

Nella scheda allegata si forniscono i dati principali relativi a minimali, massimali, ecc. I massimali cig, mobilità e Aspi non sono ancora stati comunicati.

La circolare non riporta le consuete istruzioni per le imprese che non provvedono nel mese di gennaio all'adeguamento.

LAVORO - PREVIDENZA

[TORNA ALL'INDICE](#)

C04/19 – Costi chilometrici ACI per l'anno 2019

Sul Supplemento ordinario n. 57 alla [Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20-12-2018](#), è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle entrate che contiene l'aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici ACI, utili per la determinazione del fringe benefit in caso di concessione di un autoveicolo aziendale per uso promiscuo, con effetto dal periodo d'imposta 2019.

L'imponibile fiscale e previdenziale è determinato sottraendo dall'importo standard riferito a ciascun autoveicolo le eventuali quote rimborsate dal lavoratore.

Se il veicolo in uso non è presente nell'elenco, si dovrà fare riferimento a uno simile.

LAVORO - PREVIDENZA

[TORNA ALL'INDICE](#)

C05/15 – Bonus occupazionale per giovani eccellenze

Nell'elenco dei bonus occupazionali se ne aggiunge uno per le eccellenze universitarie. Come vedremo molte delle norme generali sono simili a quelle già in essere.

Il bonus riguarda i datori di lavoro privati che nel 2019 assumono a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, persone con specifiche caratteristiche.

Si tratta dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. In caso di assunzione a tempo parziale l'importo massimo è proporzionalmente ridotto.

Le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

- a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1-1-2018 - 30-6-2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1-1-2018 - 30-6-2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, nel 2019, di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Devono ovviamente sussistere tutti gli altri requisiti alla data della trasformazione.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non spetta ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione.

Il bonus è revocato e le somme già fruite restituite in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione.

Come per altri tipi di esonero anche in questo caso è prevista la portabilità del bonus residuo se il lavoratore è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati. La nuova assunzione deve avvenire nel corso del 2019.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.

Al nuovo incentivo si applicano le norme già previste in caso di assunzione persone altamente qualificate (articolo 24 DL 83/2012) e di l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (decreto MISE 23-10-2013).

Gli incentivi in esame sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».

La misura è fruibile nei limiti dei seguenti stanziamenti di bilancio: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.

C06/19 – Congedo obbligatorio di maternità e paternità

Riepiloghiamo in questo punto alcune norme in materia di congedo obbligatorio per maternità e paternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Comma 278

Il comma 278 contiene alcune disposizioni in merito al congedo obbligatorio per il padre lavoratore.

Viene prorogato anche per l'anno 2019 il congedo obbligatorio (congedo che deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio).

Sempre dal 2019 il periodo congedo viene portato da 4 a 5 giorni (che possono essere goduti anche in via non continuativa).

E' prorogata per il 2019 anche la possibilità per il padre lavoratore di godere di un ulteriore giorno di astensione obbligatoria in alternativa alla madre lavoratrice, e in accordo con la stessa.

Comma 485

Come ampiamente annunciato è prevista la facoltà per la madre lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso. Viene in pratica azzerata l'astensione obbligatoria pre parto per la quale era prevista la riduzione a un mese (art. 20 Dlgs 151/2001).

Anche in questo caso è necessario che un medico specialista del Ssn o con esso convenzionato, e il medico competente aziendale attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La norma interviene direttamente sull'articolo 16 del Dlgs 151 (interdizione dal lavoro) e non sul 20 (flessibilità del congedo di maternità).

Comma 486

In questo caso la Legge di bilancio interviene sull'articolo 18 della legge 81/2017 in materia di lavoro agile nel quale è aggiunto il comma 3bis, nel quale è previsto un diritto di precedenza alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate:

- dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità obbligatoria di articolo 16 del Dlgs 151/2001
- dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

C07/19 – Mobilità in deroga

I commi in esame prevedono l'estensione del trattamento di mobilità in deroga spetta ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di cig in deroga per il periodo 1-12-2017 - 31-12-2018 e non abbiano diritto alla fruizione della Naspi (questo caso si verifica di norma in assenza delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'interruzione del rapporto di lavoro e le 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi

precedenti lo stesso periodo di disoccupazione). Riteniamo che si tratti nei lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale nel periodo indicato.

L'ammortizzatore sociale è riconosciuto per un massimo di 12 mesi.

La mobilità in deroga non può essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi (se ancora erogati), mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruita, o dopo un periodo di fruizione della NASPI e non può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta.

Ai lavoratori beneficiari dell'indennità in esame saranno erogate misure di politica attiva. L'indennità è concessa nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l'occupazione delle regioni.

L'attuazione di questa misura è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto interministeriale.

Si segnala, al riguardo, che la norma di copertura considerata potrebbe creare delle disparità di fruizione dell'ammortizzatore su base territoriale in relazione all'entità delle risorse residue disponibili in ogni regione.

Questo provvedimento va ad aggiungersi ai due provvedimenti con i quali l'attuale Governo ha:

- reintrodotta la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per le imprese in crisi che abbiano cessato l'attività – DL 109 del 28.09.2018, convertito con Legge 130/2018 (GU n.269 del 19-11-2018 - SO n. 55)- e

- previsto, con il Decreto fiscale (DI 119 del 23-10-2018), la possibilità di proroga della cigs in caso di crisi di imprese con esuberi significativi, ora possibile a prescindere dal numero di dipendenti dell'impresa (in precedenza il limite era di oltre 100 unità lavorative).

Con lo stesso provvedimento è stata introdotta anche la possibilità di cigs per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali ordinari qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo sindacale.

LAVORO - PREVIDENZA

[TORNA ALL'INDICE](#)

C08/19 – Incentivi per il reinserimento al lavoro dei disabili

Si interviene sul comma 166 dell'articolo 1 della legge 190/2014 che aveva attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e integrazione al lavoro delle persone disabili attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

La norma in esame prevede un rimborso della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al disabile da lavoro destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto.

Il rimborso è pari al 60% delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail.

Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

In questo modo si vuole diminuire il costo per il datore di lavoro che si troverebbe nell'impossibilità di impiegare in modo proficuo il disabile durante il periodo di attuazione del progetto.

Se gli interventi individuati nel progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non sono attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso.

Per l'attuazione della norma occorrerà un decreto ministeriale.

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.

COMUNICAZIONI

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM01/19 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: modalità di pagamento

Con [D.M. 28/12/2018](#), pubblicato nella G.U. n. 5 del 07/01/2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le regole per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L'importo dovuto è reso noto dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sdi; tale informazione viene riportata all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia. Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate. Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo.

Inoltre, con le modifiche apportate dal D.M. in oggetto, il nuovo comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014 stabilisce che il pagamento dell'imposta relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM02/19 - Fattura elettronica in formato europeo e appalti pubblici

Il [D.Lgs. n. 148 del 27/12/2018](#), pubblicato nella G.U. n. 14 del 17/01/2019, ha recepito in Italia l'obbligo di ricevere le fatture elettroniche conformi allo standard europeo di fattura elettronica EN 16931 nell'ambito di esecuzione di contratti riferiti ad appalti pubblici.

L'obbligo scatterà a decorrere dal 18/04/2019 e riguarderà le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le amministrazioni pubbliche.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM03/19 - Credito d'imposta fondazioni per la promozione del welfare di comunità

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha dettato le [disposizioni operative](#) per il credito d'imposta a favore delle fondazioni per la promozione del welfare di comunità.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle fondazioni che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati alla promozione di un welfare di comunità.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM04/19 - Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la [Circolare n. 3711/C del 02/01/2019](#), ha fornito chiarimenti sugli adempimenti pubblicitari posti a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

In particolare, la circolare ministeriale ha precisato che le cooperative sociali e i loro consorzi:

- sono iscritte di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali;
- non hanno alcun obbligo di adeguamento statutario allo scopo di qualificarsi imprese sociali;
- né ad esse si applicano norme che impongano modifiche statutarie a prescindere dall'acquisto dello status di impresa sociale.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM05/19 - Aumento deduzione forfetaria autotrasportatori anno 2017

Con il [Comunicato stampa n. 7 del 14/01/2019](#) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2017, incrementate a seguito di un aumento delle risorse disponibili.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d'imposta 2017, passa dai 38,00 euro precedentemente previsti a 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

I contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa "a favore", al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfetarie.

Le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI 2018. I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM06/19 - Fattura elettronica anche se preceduta da scontrino

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 7 del 16/01/2019, ha chiarito che dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fattura elettronica rilasciata dagli esercenti attività di commercio al minuto su richiesta del cliente, anche se preceduta dall'emissione dello scontrino, a meno che il contribuente non sia esonerato dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM07/19 - Trattamento fiscale rimborsi spese di parcheggio

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 5 del 31/01/2019, ha chiarito che il rimborso delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti per trasferte al di fuori del territorio comunale è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfetario e misto; invece se ricorre al sistema analitico (o a piè di lista), il rimborso rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 giornaliero (25,82 per le trasferte all'estero).

CONTABILE – FISCALE

[TORNA ALL'INDICE](#)

CM08/19 - Diritto annuale CCIAA 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con [Nota n. 432856 del 21/12/2018](#), ha reso note le misure del diritto annuale CCIAA dovuto per l'anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi previsti per il 2018.

Anche per il 2019 il diritto camerale sarà ridotto del 50%.

Inoltre le Camere di Commercio autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico potranno stabilire un aumento del 20% dell'importo da pagare.